



COMUNE DI RIMINI
Settore Attività Economiche

*Approvato con delibera di C.C. n. 58 del 13.05.2004, esecutiva dal 04/06/2004
Integrato con delibera di C.C. n. 93 del 5/08/2004*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
ESERCIZI DI SALA GIOCHI**

Art. 1 – DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI.

Ai sensi del presente regolamento per sala giochi s'intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme normativamente stabilite, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del Tulp, nonché apparecchi automatici da trattenimento (ad esempio: juke box, cine box, radio, televisori, mangianastri, lettori c.d. e similari).

A norma dell'art.19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, l'apertura di sale giochi, sale biliardo e altri giochi leciti, sale attrazioni ed attività similari è subordinata al rilascio della licenza, disciplinata dall'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931 n.773, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 92 dello stesso Tulp.

L'esercizio dell'attività di sala giochi è disciplinato oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635, dal presente regolamento, nonché da specifiche disposizioni normative statali (attualmente Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, recante "determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lett. b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati).

Art. 2 – LICENZE.

L'apertura di nuove sale giochi o il trasferimento di quelle esistenti è subordinato al possesso della licenza rilasciata dal competente settore comunale, che accerterà preventivamente l'adeguata sorvegliabilità del locale, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635; l'ampliamento o la riduzione della superficie minima utile interna, fino al limite di cui al successivo art. 5, sono soggetti a preventiva comunicazione.

E' ammessa la rappresentanza, ai sensi dell'art. 8 del Tulp, a condizione che la persona indicata come tale possieda i requisiti soggettivi previsti dallo stesso Tulp e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Le licenze sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali ed alle aree in esse indicate; l'esercizio dell'attività può essere temporalmente limitato dall'autorità sanitaria.

Art. 3 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI.

Se il titolare della licenza interrompe l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi, deve darne comunicazione al Comune.

Art. 4 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO.

Ai fini del rilascio di nuove licenze e di autorizzazioni al trasferimento, il territorio comunale è ripartito in due zone:

- zona "A" - centro cittadino, delimitato dal seguente perimetro: "dal ponte di Tiberio lungo la via Circonvallazione Occidentale fino alla confluenza con la via Flaminia; lungo la via Flaminia fino alla via Tripoli; lungo la via Tripoli fino alla ferrovia Bologna-Ancona; lungo la ferrovia Bologna-Ancona fino al fiume Marecchia; lungo il fiume Marecchia fino al ponte di Tiberio".
- zona "B" – restante territorio comunale.

Art. 5 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.

Il rilascio di una nuova licenza e l’autorizzazione al trasferimento di un’attività esistente, sono subordinate al possesso di un locale avente una superficie minima utile interna di mq. 100.

Non costituisce superficie utile l’area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

Le sale gioco devono distare da scuole, ospedali, chiese e da altri luoghi di culto, non meno di 500 ml.

Prima del rilascio di una nuova licenza il competente settore comunale farà accertare che l’attività non venga a collocarsi ad una distanza da altre sale giochi, anche se appartenenti a zona diversa da quella d’insediamento, inferiore a ml. 200 per la zona "A" ed a ml. 300 per la zona "B".

Il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento è subordinata alle seguenti condizioni:

1. che l'esercizio non vada a collocarsi ad oltre 300 ml. dalla propria sede;
2. che la distanza da altre sale gioco non sia inferiore a 150 ml.;

In caso di forza maggiore, o per altri gravi motivi discrezionalmente valutabili, può essere consentito il trasferimento di un esercizio anche in deroga alla previsione di cui al punto n.2 del comma precedente; in questo caso, comunque, la distanza da altre sale gioco non potrà essere inferiore a ml. 100 nel rispetto, altresì, di una distanza non superiore a ml. 300 dalla propria sede.

Nell’ambito della zona "A" non sono concedibili deroghe in ordine al rispetto della superficie minima e delle distanze, anche in presenza di cause di forza maggiore o di altri gravi motivi.

Si considerano cause di forza maggiore:

- a) l’inagibilità dei locali dichiarata dalla Pubblica Autorità;
- b) l’inidoneità igienico sanitaria dei locali, non sanabile mediante interventi di natura edilizia ed impiantistica, accertata dall’autorità sanitaria;

c) la risoluzione contrattuale dovuta a comprovate cause non imputabili al locatario.

La sussistenza di una o più delle cause di cui al comma precedente deve essere dimostrata dal richiedente.

La distanza formante oggetto di misurazione deve essere ricavata misurando il percorso pedonale più breve che congiunge i punti mediani degli accessi più prossimi degli esercizi.

Non potranno, in ogni caso, essere concesse nuove licenze od autorizzazioni al trasferimento in locali con accesso o prospicienti le seguenti vie o piazze: piazza Cavour, piazza Tre Martiri, piazza Ferrari, corso d'Augusto, via IV Novembre, via Garibaldi, via Gambalunga limitatamente al tratto compreso fra piazza Cavour e piazza Ferrari.

Specifiche normative di settore potranno prevedere limitazioni all'insediamento di sale giochi in zone diverse dalle A.P.U. e delle Z.T.L., introducendo standard di parcheggio superiori ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti per gli esercizi commerciali in genere, a tutela della viabilità nei principali assi di scorrimento.

ART. 6 – RICHIESTA DI LICENZA E DOCUMENTI A CORREDO.

Nella domanda tendente ad ottenere il rilascio o il trasferimento della licenza o nella denuncia relativa alla modifica della superficie utile, l'interessato dovrà specificare quanto segue:

- a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) la superficie utile del locale, l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
- d) elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi, nonché la relativa superficie occupata;
- e) autocertificazione, resa da un tecnico abilitato, attestante la superficie utile del locale e le distanze di cui al precedente art. 5.

L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda o di denuncia (attualmente anche il Nulla Osta previsto dall'art. 38 della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni), predisposto dal settore comunale competente in materia.

Art. 7 – PRESCRIZIONI.

E' fatto obbligo all'esercente:

- a) di attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data dell'effettivo trasferimento dell'azienda;
- b) di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi non consentiti, vidimata dal Sindaco e rilasciata dal competente settore comunale;
- c) di destinare al posizionamento dei giochi uno spazio non superiore al 60% della superficie utile interna; tale prescrizione comprende anche gli apparecchi ed i congegni

di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lett. b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003;

- d) di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme violate.

Il rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto d) non condiziona il rilascio della licenza ma, bensì, l'esercizio dell'attività, che rimane precluso in caso di inosservanza delle disposizioni stesse, salvo che il settore competente, per ragioni organizzative, preveda l'obbligo del possesso dei suddetti requisiti al momento del rilascio del titolo autorizzatorio.

Trovano, inoltre, applicazione le ulteriori prescrizioni e limitazioni stabilite in provvedimenti dell'Amministrazione comunale, nonché quelle previste da specifiche disposizioni normative statali (attualmente Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003).

ART. 8 - ORARI DI ESERCIZIO.

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi, eventualmente diversificati per zone, sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Nella stessa ordinanza, o con altri provvedimenti, potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete e sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché disposizioni circa l'età minima consentita per l'accesso alle sale, fatte salve le prescrizioni in tal senso impartite dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003.

Art. 9 – TRASFERIMENTO IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ DELL'AZIENDA.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal Tulp e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato la relativa denuncia al Comune.

Qualora, entro sei mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, l'interessato non denunci l'inizio dell'attività, decade dal diritto di esercitarla. Il suddetto termine può essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'interessato.

La denuncia deve essere corredata dai seguenti documenti:

- documentazione comprovante la disponibilità dell'azienda;
- copia dell'atto costitutivo, qualora il subentrante sia una società;
- dichiarazione comprovante la disponibilità dei locali;
- licenza preesistente.

Art. 10 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA.

Le licenze di cui all'art. 2 decadono:

- a) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;
- c) quanto, in caso di subingresso, il cessionario non dia inizio all'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Le licenze possono essere sospese:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste nel decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003.

Le licenze possono essere revocate:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

Art.11 – LICENZE DI SALA GIOCHI IN PARCHI DI DIVERTIMENTO.

All'interno di parchi di divertimento con ingresso a pagamento, indicati dall'art. 2 della Legge 18.3.1968 n. 337, potranno essere rilasciate, anche a soggetti diversi dai titolari dei parchi, licenze di sala giochi in deroga ai parametri indicati nel presente regolamento.

ART. 12 – ATTIVITÀ DI BOWLING.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di Bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per l'esercizio dell'attività di Bowling è comunque necessaria la licenza da rilasciarsi ai sensi degli artt. 68 e 86 del Tulp e dall'art. 123 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 13 – INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI.

A norma dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del Tulp, nonché di altri apparecchi automatici da trattenimento, all'interno di esercizi pubblici muniti di licenza rilasciata ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tulp, diversi dalle sale giochi, è soggetta a denuncia d'inizio attività.

L'installazione degli apparecchi di cui al primo comma è consentita unicamente presso gli esercizi assoggettati a licenza ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tulp.

La denuncia d'inizio attività deve rispettare i limiti numerici di seguito indicati:

- a) per gli apparecchi ed i congegni disciplinati dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, l'installazione dovrà avvenire nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni indicate nello stesso Decreto;
- b) gli apparecchi ed i congegni diversi da quelli disciplinati dal Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, potranno essere installati, in aggiunta a quelli di cui al punto a), nei seguenti limiti:
 - n. tre apparecchi e congegni, negli esercizi pubblici indicati ai commi 1 (*bar, caffè ed esercizi assimilabili*), 2 (*ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili*), 3 (*stabilimenti balneari*), 6 (*agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.*), 7 (*esercizi in cui si raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.*) e 8 (*circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande*) dell'art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, indipendentemente dalla superficie interna destinata alla somministrazione o all'esercizio dell'attività o dall'area della concessione demaniale;
 - n. quattro apparecchi e congegni, negli esercizi di cui al comma 4 dell'art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (*alberghi ed esercizi assimilabili*), indipendentemente dal numero delle camere.

Poiché nella Regione Emilia-Romagna gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (*bar, caffè ed esercizi assimilabili*) e quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo (*ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili*), sono raggruppati in unica tipologia, per quanto dispone la L.R. 26 luglio 2003 n. 14, le condizioni ed i limiti di installabilità degli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del Tulp, sono desunti dalla classificazione tipologica prevista nell'autorizzazione sanitaria degli stessi esercizi. La medesima classificazione tipologica distingue, ai medesimi fini dell'installazione di apparecchi e congegni, gli esercizi di cui al comma ottavo dello stesso art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (*circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235*).

Nei pubblici esercizi ove si svolgono attività riconducibili a diverse tipologie (es. bar e ristorante) il numero di apparecchi e congegni di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, che sono installabili è quello previsto per l'attività prevalente, considerata in termini di superficie utile destinata.

Sono esclusi dal calcolo dei limiti numerici i ping-pong, i biliardi, le carambole, i giochi alle carte, i giochi di società, nonché gli apparecchi o gli impianti per la diffusione sonora o di immagini (juke box, cine box, radio, televisori, mangianastri, lettori c.d. e similari).

Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'installazione di tutti gli apparecchi di cui all'art. 110 del Tulp, non è consentita nei locali adibiti ad attività di ristorazione (sale da pranzo). Negli alberghi e negli esercizi assimilabili tutti gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 del Tulp devono essere collocati in aree specificamente dedicate diverse, in ogni caso, dai locali adibiti ad attività di ristorazione (sale da pranzo).

Ai fini di prevenzione dell'inquinamento acustico, nelle aree esterne di pertinenza delle sale giochi e degli altri esercizi pubblici è ammessa esclusivamente l'installazione di giochi per bambini.

ART. 14 – SANZIONI.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia (attualmente Decreto Direttoriale 21 maggio 2003, in G.U. 27 maggio 2003 n. 121), le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Art.15 – NORME TRANSITORIE.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- Le licenze di sala giochi già rilasciate sono confermate;
- Le domande giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali, non ancora definite, saranno esaminate e decise in base alle disposizioni più favorevoli per il richiedente;
- Gli esercizi di sala giochi attivi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, che si trovano ubicati ad una distanza inferiore a ml. 500 da scuole, ospedali, chiese e da altri luoghi di culto (art. 5, comma 3) e/o a meno di ml. 150 da altre sale giochi (art. 5, comma 5, punto 2), potranno essere autorizzate al trasferimento in altra ubicazione, in deroga al rispetto delle distanze indicate all'art. 5, alla condizione che la nuova sede non si trovi ad una distanza superiore a ml. 300 da quella originaria (art. 5, comma 5, punto 1). Nell'eventualità di questa ipotesi le nuove distanze da scuole, ospedali, chiese, altri luoghi di culto e/o da altre sale giochi, non potranno essere inferiori a quelle originarie.